

COPIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 10 DEL 17-07-2026

Oggetto: Proposta di Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2026-2029 (terzo periodo regolatorio) dei Comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF

In data 17-07-2026 alle ore 10:00, presso la sede dell'AURI di Foligno e in videoconferenza su Skyvote Meeting, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI così composta:

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
1.	Acquasparta	4.383			
2.	Allerona	1.687	X		CUPELLO LUCA
3.	Alviano	1.344			
4.	Amelia	11.535		X	RINI ALBERTO
5.	Arrone	2.521			
6.	Assisi	27.549		X	CAVALLUCCI VERONICA
7.	Attigliano	1.988	X		FAZIO LEONARDO VINCENZO
8.	Avigliano Umbro	2.353		X	MARCELLI DANIELE
9.	Baschi	2.554	X		BERNARDINI DAMIANO
10.	Bastia Umbra	21.311	X		PECCI ERIGO
11.	Bettona	4.251			
12.	Bevagna	4.760	X		FALSACAPPA ANNARITA
13.	Calvi dell'Umbria	1.676		X	PICCHI SIMONETTA
14.	Campello sul Clitunno	2.317	X		SCARABOTTINI SIMONETTA
15.	Cannara	4.170	X		GAREGGIA FABRIZIO
16.	Cascia	2.973	X		DE CAROLIS MARIO
17.	Castel Giorgio	1.998	X		GARBINI ANDREA

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 17-07-2026

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
18.	Castel Ritaldi	3.047	X		SABBATINI ELISA
19.	Castel Viscardo	2.647		X	TIRACORRENDO MASSIMO
20.	Castiglione del Lago	15.134		X	SPADONI MARIELLA
21.	Cerreto di Spoleto	971		X	PONTANI DANIELE
22.	Citerna	3.372			
23.	Città della Pieve	7.407			
24.	Città di Castello	38.195		X	BERNICCHI STEFANO
25.	Collazzone	3.302	X		ANTONELLI LAURA
26.	Corciano	21.597			
27.	Costacciaro	1.040			
28.	Deruta	9.481			
29.	Fabro	2.592	X		BARBANERA SIMONE
30.	Ferentillo	1.778			
31.	Ficulle	1.544			
32.	Foligno	55.296			
33.	Fossato di Vico	2.604			
34.	Fratta Todina	1.870			
35.	Giano dell'Umbria	3.661	X		PETRUCCIOLI MANUEL
36.	Giove	1.829	X		MORRESI MARCO
37.	Gualdo Cattaneo	5.628			
38.	Gualdo Tadino	14.281			
39.	Guarda	1.728		X	SECONDI SIMONE
40.	Gubbio	30.358		X	GAGLIARDI FRANCESCO
41.	Lisciano Niccone	616	X		MOSCIONI GIANLUCA
42.	Lugnano in Teverina	1.406			
43.	Magione	14.660	X		LAGETTI MASSIMO
44.	Marsciano	18.018	X		MORETTI MICHELE
45.	Massa Martana	3.621	X		FEDERICI FRANCESCO
46.	Monte Castello di Vibio	1.416	X		CERQUAGLIA AGNESE
47.	Monte Santa Maria Tiberina	1.084	X		MANCINI RINALDO
48.	Montecastrilli	4.789	X		AQUILINI RICCARDO

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 17-07-2026

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
49.	Montecchio	1.496			
50.	Montefalco	5.326			
51.	Montefranco	1.288			
52.	Montegabbione	1.117	X		CARAVAGGI SEBASTIANO
53.	Monteleone d'Orvieto	1.356			
54.	Monteleone di Spoleto	552	X		ANGELINI MARISA
55.	Montone	1.546	X		RINALDI MIRCO
56.	Narni	17.904			
57.	Nocera Umbra	5.526			
58.	Norcia	4.509	X		BOCCANERA GIULIANO
59.	Orvieto	19.367	X		TARDANI ROBERTA
60.	Otricoli	1.691			
61.	Paciano	942			
62.	Panicale	5.321	X		CHERUBINI GIULIO
63.	Parrano	478	X		FILIPPETTI VALENTINO
64.	Passignano sul Trasimeno	5.700	X		PASQUALI SANDRO
65.	Penna in Teverina	1.000		X	TAGLIALATELA GIOVANNI
66.	Perugia	162.527		X	GROHMANN DAVID
67.	Piegaro	3.356	X		FERRICELLI ROBERTO
68.	Pietralunga	1.977	X		RIZZUTI FRANCESCO
69.	Poggiodomo	91		X	BUCCINI ANNA RITA
70.	Polino	204			
71.	Porano	1.852	X		CONTICELLI MARCO
72.	Preci	699			
73.	San Gemini	4.691	X		CLEMENTELLA LUCIANO
74.	San Giustino	11.097			
75.	San Venanzo	2.158	X		MARINELLI MARSILIO
76.	Sant'Anatolia di Narco	487			
77.	Scheggia e Pascelupo	1.245	X		VERGARI FABIO
78.	Scheggino	436			
79.	Sellano	964			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 17-07-2026

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
80.	Sigillo	2.312	X		FUGNANESI GIAMPIERO
81.	Spello	8.281			
82.	Spoletto	36.186	X		SISTI ANDREA
83.	Stroncone	4.617	X		MALVETANI GIUSEPPE
84.	Terni	106.677		X	BORDONI MICHELA
85.	Todi	15.588	X		RUGGIANO ANTONINO
86.	Torgiano	6.612		X	SPACCINI FRANCESCO
87.	Trevi	7.972	X		GEMMA FERDINANDO
88.	Tuoro sul Trasimeno	3.736			
89.	Umbertide	16.310	X		CARIZIA LUCA
90.	Valfabbrica	3.226	X		BACOCCOLI ENRICO
91.	Vallo di Nera	328	X		BENEDETTI AGNESE
92.	Valtopina	1.288	X		COCCIA GABRIELE
	TOTALE	854.378			

Assume la presidenza il dott. Andrea Sisti in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione.

La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 59 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI

Visti:

- l'art. 3 c.1, L.R. n. 11/2013 con il quale la Regione Umbria ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile" ed ha attribuito all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011 n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I.;
- l'art. 6 c.2 lett. e), L.R. n. 11/2013, modificato con l'art. 5 c. 4 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 10, con il quale si stabilivano i compiti del Consiglio Direttivo, tra gli altri la "verifica della correttezza dei Piani finanziari elaborati dai gestori nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per

Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della loro validazione da parte dell'Assemblea e successiva trasmissione all'Autorità”;

- lo Statuto di AURI approvato con D.G.R. n. 320 del 01/04/2026;

Premesso che:

- il D.P.R. n. 158/1999 recante “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, ha istituito, tra l’altro, la TARI da corrispondere in base a una tariffa commisurata ad anno solare destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore e che il comma 668 del medesimo articolo riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, che è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- l’articolo 1, comma 653, della L. n. 147/2013, in tema di fabbisogni standard quale benchmark di riferimento ai fini della determinazione delle entrate tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- la deliberazione dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF) e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), e successive integrazioni e modificazioni, applicabili in via di continuità ai fini del recupero degli oneri pregressi nel coefficiente CRI;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A, “Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti” (TQRIF)” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 386/2023/R/RIF (d’ora in poi Delibera 386) recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 387/2023/R/RIF (d’ora in poi Delibera 387) recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/RIF (d’ora in poi Delibera 389) recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 7/2024/R/RIF recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” (d’ora in poi Delibera 7);

- la determinazione dell'Autorità n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'Autorità n. 1/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'Autorità n. 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la deliberazione ARERA 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante l'avvio del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio;
- il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, e il documento per la consultazione 24 giugno 2025, 249/2025/R/RIF, attraverso i quali ARERA ha sottoposto agli stakeholder gli orientamenti per la determinazione delle entrate tariffarie del settore rifiuti urbani per il periodo 2026-2029;
- Deliberazione 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF è la deliberazione recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani";
- Deliberazione 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF è la deliberazione recante "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti";
- con la deliberazione 9 settembre 2025, 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), il quale definisce il quadro regolatorio per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando — accanto a un nucleo di parametri determinati direttamente dall'Autorità — un insieme circoscritto di coefficienti e di parametri rimessi all'esercizio della discrezionalità tecnica dell'Ente Territorialmente Competente, da declinarsi all'interno degli intervalli e secondo i criteri funzionali dettati dal medesimo Allegato A (d'ora in poi MTR-3);
- la deliberazione ARERA 374/2025/R/RIF, recante la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (RQTR), in modifica e integrazione delle deliberazioni 15/2022/R/RIF e 387/2023/R/RIF;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe ARERA 1/DTAC/2025, recante la guida alla compilazione del Tool MTR-3 per la predisposizione tariffaria;
- con la deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 23 del 28/05/2026 è stato approvato il documento metodologico recante "Modalità di determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) necessari per la definizione dei PEF. Predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio (2026-2029). Delib. ARERA n. 397/2025/R/RIF", con il quale AURI ha definito, in coerenza con il MTR-3 e con la deliberazione 374/2025/R/RIF, i criteri di valorizzazione dei coefficienti γ_1 , γ_2 , del fattore di sharing ba, del coefficiente di potenziamento Ka, del coefficiente di recupero di produttività Xa e del coefficiente CRIa, nonché dei macro-indicatori R1 e R2, rimessi alla propria discrezionalità tecnica dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del MTR3;

Ricordato che:

- il Sub Ambito n. 4 AURI è costituito da 32 Comuni (Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni);
- a seguito di gara pubblica con Determinazione dirigenziale n° 18 del 06/02/2014 nel rispetto delle norme pro-tempo vigenti, AURI (ex ATI 4) ("EGATO" o "Concedente" o "ETC") ha selezionato l'RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi ("RTI" o "Concessionario" o "Gestore") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni del Sub Ambito 4 ("Concessione");
- il concessionario opera per mezzo di due gestori operativi: ASM Terni Spa (capofila) e Cosp Tecno Service Soc. Coop (C.N.S.);
- la Concessione è regolata dai Contratti di servizio vigenti fra le Amministrazioni Locali, l'ex ATI 4 (ora AURI) e Concessionario, con scadenza al 31/12/2029;
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata a RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi, salvo i segmenti eventualmente gestiti in economia dai singoli Comuni;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, competono ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni di AURI ed entro il termine di legge, in coerenza con le tabelle del D.P.R. n. 158/1999 e con i criteri di cui al TICSER approvato con deliberazione 396/2025/R/RIF;

Ricordato, anche, che:

- in Umbria, in cui ai sensi dell'art. 2 c.1 della L.R. 11/2013 è istituito un unico ambito territoriale ottimale per l'intero territorio regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lettera g) e 200 del D.lgs. 152/2006, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI);

Richiamate le seguenti disposizioni del MTR-3:

- l'art. 4 del MTR-3, che fissa il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e, al comma 3 della Delibera 397, consente che l'eccedenza rispetto al limite — ove validata dall'ETC e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario ed al perseguimento degli obiettivi programmati — sia rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, nel rispetto del limite di crescita applicato in ciascuna annualità e dell'obiettivo di minimizzazione del valore di subentro;
- l'art. 5.3 del MTR-3, che rimette all'ETC la facoltà di valorizzare, nell'ambito del coefficiente K_a e sotto il vincolo $CRI_a \leq 0,8 \cdot K_a$, il coefficiente CRI_a volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie;
- l'art. 7 della Delibera 397 e il Titolo VIII del MTR-3, che delineano il procedimento di approvazione della proposta tariffaria, articolato tra i gestori del servizio, cui compete la predisposizione del PEF in conformità al MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente cui competono la validazione, con procedura partecipata dal gestore, e la definizione dei parametri e dei coefficienti di propria pertinenza e l'Autorità, cui è riservata la verifica di coerenza regolatoria e l'approvazione finale dei corrispettivi; la validazione, ai sensi dell'art. 30 del MTR-3, concerne almeno la verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, nonché del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi

riconosciuti, ed è affidata, ai sensi dell'art. 30.3, a soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale;

- l'art. 8.2 del MTR-3 che stabilisce “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - per l'anno 2026 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2027 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2028 e 2029, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

In sede di aggiornamento biennale, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per le annualità 2028 e 2029, le componenti di costo (e di ricavo) saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a2)”;

Considerato, in diritto, che:

- il sistema di governance multilivello di settore ripartisce le competenze tra Autorità ed Enti territorialmente competenti: se all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, all'ETC compete di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività;
- l'attività di validazione di cui è responsabile l'organismo competente comprende, ai sensi del MTR-3, almeno la verifica “della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, rispetto ai dati contabili dei gestori” e del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; la verifica di congruità costituisce dunque profilo strutturale e non eventuale della validazione, in quanto preordinata a selezionare, nell'ambito dei costi rendicontati, i soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori;
- la determinazione delle entrate tariffarie deve avvenire, in coerenza con l'impostazione generale del metodo, “sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie”, impiegando i dati di costo dell'annualità (a-2); il rispetto della regola sull'annualità di riferimento e sulla fonte contabile obbligatoria costituisce presupposto delle verifiche di completezza e coerenza e, dunque, condizione di riconoscibilità del costo;
- nella procedura di validazione, l'ETC ha la facoltà di integrare o modificare secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio le informazioni fornite dal gestore medesimo, al fine di garantire la coerenza e congruità dei per la determinazione delle entrate di riferimento;
- la facoltà di modifica o integrazione si esercita anche mediante le detrazioni che consentono all'ETC di applicare valori inferiori indicando con riferimento al piano economico finanziario le componenti di costo che non si ritiene di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- ai sensi del comma 30.2 del MTR-3, l'ETC è responsabile della verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, dovendo comunicare al gestore gli esiti delle valutazioni compiute, nonché motivare “le scelte adottate nell'attività di eventuale

integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio"; il potere di integrazione e modifica dei dati esposti dal gestore costituisce pertanto componente fisiologica dell'attività di validazione e non facoltà derogatoria;

- ne consegue che le detrazioni e i mancati riconoscimenti operabili in sede di validazione non possono essere pretermessi a fronte di costi privi del requisito di efficienza, dovendo per converso essere operati ogniquale volta la quota di costo rendicontato ecceda quanto ammissibile in applicazione dei criteri di efficienza e congruità propri del metodo: la corrispondente eccedenza, in quanto non efficiente ovvero priva di adeguato fondamento, difetta del requisito di congruità e va corrispondentemente detratta in sede di validazione, in coerenza con la funzione – propria del limite al riconoscimento dei costi – di stimolo all'efficientamento della gestione e di contenimento e razionalizzazione degli oneri a carico dell'utenza;
- le detrazioni operate ai sensi del comma 4.6 sono imputate alle componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo (tool) sui costi rendicontati come in dettaglio riportato nei singoli prospetti regolatori, indicando come da previsione con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo che non si ritengono ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria;
- l'esercizio del potere di rettifica è inoltre assistito da un onere di motivazione dovendosi, ai sensi dell'art. 4.6, "verificare la coerenza con gli obiettivi definiti" e il mantenimento "dell'equilibrio economico finanziario della gestione";
- con riferimento a detto onere di motivazione, il presente provvedimento e l'allegato Relazione di Accompagnamento assolvono a tale onere mediante:
 - l'analitica esposizione delle rettifiche operate per ogni componente tariffaria, in una ottica di tutela dell'utenza finale;
 - la valutazione che l'equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello **della gestione** e non già quello soggettivo **del gestore**: ai sensi del comma 29.5 del MTR-3 il PEF costituisce *"lo strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati"*; ne consegue che la verifica di equilibrio deve essere condotta avendo a riferimento i **solli costi efficienti** che trovino giustificazione documentale e superino il vaglio di validazione – e, dunque, anche la verifica di congruità – e non già la mera integrale copertura dei costi rendicontati o del corrispettivo contrattuale percepito o vantato dall'operatore;

Dato atto che:

- con nota n. prot. 8696 del 03/10/2025 AURI ha comunicato ai Comuni e al gestore del servizio rifiuti RTI ASM Terni Spa- C.N.S. l'avvio del procedimento per la definizione dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti e di aggiornamento delle entrate tariffarie per gli anni 2026-2029 e il relativo cronoprogramma; l'avvio del procedimento per la definizione dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti e di aggiornamento delle entrate tariffarie per gli anni 2026-2029 e il relativo cronoprogramma;
- AURI, a seguito dell'aggiornamento della scadenza di approvazione della TARI contenuta nella legge di stabilità, ha adottato un nuovo cronoprogramma delle attività istruttorie (comunicazione prot. n. 283 del 14/01/2026), che ha scandito le fasi di acquisizione, verifica e determinazione dei costi riconosciuti in coerenza con i termini di approvazione delle tariffe fissati dalla disciplina vigente;
- il cronoprogramma è stato accompagnato da incontri formativi e di coordinamento con i comuni e con i gestori finalizzati a illustrare la metodologia del MTR-3, i criteri di

compilazione del PEF e i format di trasmissione dei dati contabili di supporto, così da assicurare l'omogeneità e la completezza delle informazioni rese;

- a seguito di specifiche richieste formulate dai gestori, il cronoprogramma di dettaglio è stato oggetto di successivi aggiornamenti (note prot. 4941 del 28/05/2026 e prot. 5888 del 25/06/2026), volti a contemperare l'esigenza di completezza istruttoria con i tempi di produzione della documentazione integrativa;

Dato atto, ancora che:

- AURI, al fine di agevolare la predisposizione della documentazione contabile, ha trasmesso ai comuni del sub ambito apposito documento per la raccolta dati e il relativo vademecum esplicativo con allegati contenuti della relazione di accompagnamento. Al contempo è stato programmato un incontro in modalità webinar per i giorni 9 e 17 ottobre 2025 con i rappresentanti dei comuni per illustrare i contenuti della nuova raccolta dati;
- i Comuni hanno fornito riscontro per il tramite di apposite schede di rilevazione dei dati all'uopo predisposte da AURI e, ove necessario, AURI si è adoperata con ulteriori verifiche e richieste, al fine di acquisire un quadro conoscitivo chiaro ed affidabile in ordine ai costi del servizio e ai relativi titoli giustificativi;
- a seguito di detta ricognizione, AURI ha proceduto alla definizione dell'attività di validazione per ogni Amministrazione comunale, adoperando – qualora necessario e nei limiti di quanto indicato nella relazione di accompagnamento opportune rettifiche delle iniziative di integrazione dei costi rendicontati, al fine di definire puntualmente i costi efficienti del servizio da doversi riconoscere nelle predisposizioni tariffarie;

Richiamato che:

- AURI per le attività di validazione si è avvalsa di un qualificato servizio di supporto tecnico-specialistico fornito da SOLVERE PA Srl;
- il supporto tecnico, nell'ambito delle attività affidate, ha proceduto con le attività di:
 - acquisizione e ricognizione della documentazione trasmessa dai gestori (PEF grezzo, dichiarazione di veridicità, relazione di accompagnamento, dati di contabilità regolatoria separata e documentazione contabile di supporto), con verifica della sua completezza formale e della riconciliazione con le fonti contabili obbligatorie;
 - verifica di coerenza degli elementi di costo esposti nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, mediante riscontro puntuale delle poste con le risultanze di bilancio e con la contabilità regolatoria separata;
 - verifica di completezza delle poste rispetto alle attività e ai servizi effettivamente erogati, con espunzione delle componenti estranee al perimetro del servizio integrato e verifica della corretta imputazione dei proventi rilevanti ai fini dello sharing;
 - verifica di congruità delle componenti di costo, quale giudizio di proporzione tra spesa e utilità, con individuazione delle poste incongrue o eccedenti rispetto ai valori di riferimento e alla resa delle scelte tecniche adottate;
 - verifica del rispetto della metodologia del MTR-3 nella determinazione dei costi riconosciuti, distintamente per i costi operativi, per i costi d'uso del capitale e per gli eventuali costi di natura previsionale, con controllo dell'applicazione del limite alla crescita annuale, dei coefficienti e dei parametri di calcolo;
 - predisposizione delle osservazioni istruttorie e delle richieste di integrazione documentale ai gestori, con formalizzazione delle rettifiche, modifiche e integrazioni operate e delle relative motivazioni;
 - determinazione dei costi riconosciuti e delle entrate tariffarie di riferimento e supporto alla verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione ai sensi dell'art. 30.2, con predisposizione degli esiti da comunicare ai gestori nel rispetto del contraddittorio;

- All'esito di tale attività, AURI ha determinato i costi riconosciuti e le entrate tariffarie di riferimento risultanti dall'Allegato 1, Tool di calcolo, dando atto delle verifiche di coerenza, completezza e congruità e del rispetto della metodologia del MTR-3;
- l'istruttoria di validazione presuppone, quale suo antecedente logico e giuridico, l'adempimento da parte del gestore degli obblighi informativi e di trasmissione e segnatamente dagli obblighi di cui all'art. 29 in punto di completezza e veridicità dei dati e della documentazione di supporto. La corretta esecuzione della fase partecipata, nella sua scansione di richiesta documentale, raccolta del materiale, valutazione e assunzione delle rilevanze finali, dipende infatti dalla tempestività e dall'eshaustività della collaborazione del gestore, sul quale grava l'onere di corredare il PEF di adeguato supporto documentale e motivazionale e di dimostrare l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle poste di cui invoca il riconoscimento;

Considerato, inoltre, che:

- questo Ente ha acquisito, anche per il tramite della piattaforma dedicata – i seguenti elementi:
 - i PEF contenente la quantificazione dei costi efficienti in applicazione del MTR-3 per il quadriennio 2026-2029, redatti secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione 1/DTAC/2025;
 - la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della medesima determinazione;
 - la dichiarazione di veridicità, a firma del legale rappresentante, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 secondo gli schemi tipo di cui agli Allegati 3 e 4;
 - l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della predisposizione in esame;
 - a valle dell'applicazione dei coefficienti di competenza dell'ETC, definiti secondo la metodologia adottata da AURI nel pieno rispetto del dispositivo del MTR-3 le risultanze hanno evidenziato per alcuni ambiti tariffari come indicati nell'apposita sezione della Relazione di Accompagnamento, un superamento del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;

Ritenuto che:

- la verifica in concreto dell'equilibrio della gestione è rimessa, nell'assetto di governance multilivello del settore, all'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 30, comma 30.2, del MTR-3, in continuità con il comma 28.2 del MTR-2, e come da ultimo esplicitato dalla deliberazione 591/2025/R/RIF, spettando ad ARERA la sola verifica della coerenza regolatoria degli atti e il controllo sulla correttezza della verifica operata dall'Ente in sede di approvazione della predisposizione tariffaria;
- l'equilibrio economico-finanziario si compone di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, misurate su una struttura finanziaria teorica riferita a un operatore efficiente, avendo a benchmark il costo medio ponderato del capitale determinato ai sensi degli artt. 13 e 14 del MTR-3 e fissato dalla deliberazione 480/2025/R/RIF;
- oggetto della verifica è l'equilibrio della gestione regolata e non quello del Gestore-impresa (artt. 30.2, 29.5 e 4.5 del MTR-3): esso misura la capacità della tariffa, depurata dei costi non efficienti e non congrui, di coprire i costi riconosciuti, sicché eventuali tensioni finanziarie del Gestore riconducibili a scelte societarie, ad attività estranee al perimetro regolato o alla struttura del capitale non integrano, di per sé, squilibrio della gestione;
- l'equilibrio rilevante è complessivo, comprensivo della sostenibilità della tariffa per l'utenza finale, secondo il mandato di contemperamento di cui all'art. 1, comma 527, della legge 205/2017, non essendo ammissibile un riconoscimento tariffario che, coprendo oneri non efficienti, si traduca in un aggravio ingiustificato del prelievo a carico dei contribuenti;

- la base dell'equilibrio coincide, per costruzione, con i soli costi validati come efficienti, all'esito di una sequenza istruttoria di validazione di coerenza, completezza e congruità, restando estranei alla base tariffaria, e non fondando alcuna pretesa di riequilibrio, le poste non ammesse, gli investimenti privi di validazione preventiva o incongrui e gli oneri riconducibili al rischio trasferito;
- l'onere di dimostrare ammissibilità, pertinenza e congruità delle componenti di costo grava sul Gestore, coerentemente con l'indirizzo che riconduce la validazione a un vaglio attivo dei costi e non a un recepimento a piè di lista (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788/2024, confermativa di T.A.R. Umbria, Sez. I, n. 141/2024; T.A.R. Umbria, Sez. I, n. 7/2026, quanto ai PEF 2024-2025);
- in difetto, per la gestione affidata a RTI ASM Terni Spa-C.N.S., di un piano economico-finanziario di affidamento ai sensi del d.lgs. 201/2022 recante l'indicazione puntuale di indicatori di monitoraggio dell'equilibrio, la verifica per il quadriennio 2026-2029 è condotta su base annuale e in considerazione dei meccanismi regolatori all'uopo predisposti;
- AURI, tenuto conto dei principi di tutela e salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e dell'effettivo impatto della dinamica inflattiva sui conti del Gestore, ha determinato una proposta di rimodulazione delle entrate tariffarie eccedenti il limite, fondata sul riconoscimento dell'eccedenza rispetto ai rispettivi limiti, secondo quanto analiticamente esposto nella Relazione di accompagnamento;
- concorrono alla determinazione del margine effettivo della gestione la quota di proventi trattenuta dal Gestore per effetto del fattore di sharing (comma 3.4 del MTR-3) e l'eventuale eccedenza dell'inflazione programmata riconosciuta (deliberazione 480/2025/R/RIF) rispetto a quella effettivamente registrata sulle singole componenti di costo, riducibile dall'Ente in sede di determinazione tariffaria;
- le rimodulazioni ex commi 4.3 e 18.2 non incidono sull'equilibrio della gestione ma sulla sola tesoreria, mentre il Valore Residuo di subentro (art. 21) opera quale garanzia di chiusura dell'equilibrio pluriennale, collocandosi, per la gestione RTI ASM Terni Spa-C.N.S., nel secondo semiperiodo del terzo periodo regolatorio in ragione della scadenza dell'affidamento;
- la verifica dell'equilibrio condotta in sede di predisposizione tariffaria non esaurisce né preclude i rimedi di fonte contrattuale propri dell'affidamento, azionabili dal Gestore, ove ravvisi uno squilibrio non assorbibile dagli strumenti ordinari della regolazione, con motivata istanza di riequilibrio da sottoporre al Responsabile Unico del Procedimento, limitatamente ai rischi esterni, eccezionali, imprevedibili e non imputabili e previo esperimento, in ordine successivo, dell'efficientamento dei costi, della rimodulazione tariffaria e dell'eventuale riduzione del piano degli investimenti;

Dato atto che:

- all'esito dell'istruttoria, AURI ha riconosciuto integralmente le componenti di costo validate come efficienti confluite nelle entrate tariffarie di riferimento di cui all'Allegato 1 — Tool di calcolo, con il relativo adeguamento monetario, ha stabilito l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del terzo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni, e ha operato le esclusioni di matrice prevalentemente endogena, riconducibili a scelte gestionali autonome del Gestore o al rischio dal medesimo assunto;
- le entrate tariffarie riconoscibili per il quadriennio 2026-2029 assicurano la copertura dei costi riconosciuti come efficienti, nel rispetto della sostenibilità della tariffa per l'utenza, senza che emergano criticità reddituali o finanziarie di natura strutturale tali da

comprometterne la continuità, con conseguente equilibrio economico-finanziario della gestione nei termini e nei limiti della regolazione vigente;

- Auri con nota prot. N° 6527 del 10.07.2026 ha inviato ai Comuni del Subambito e al gestore la versione "in bozza" del tool PEF 2026-2029 elaborati ai sensi del Metodo MTR 3 di cui alla deliberazione ARERA n° 397/2025/R/RIF;
- Auri con nota prot. 6649 del 13.07.2026 ha comunicato al Gestore ai sensi dell'art. 30.2 del MTR-3 gli esiti dell'attività di validazione e delle valutazioni compiute al fine dell'assunzione delle pertinenti determinazioni tariffarie, comunicando le decisioni assunte in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg,a}$, Ka e $CRIa$ definiti secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- a seguito di detta comunicazione il Gestore non ha reso disponibili elementi idonei a sostenere un presunto squilibrio economico-finanziario della gestione, essendo stati integralmente riconosciuti i costi efficienti e tenuto conto degli effetti dei meccanismi incentivanti derivanti dallo *sharing* dei ricavi da valorizzazione delle frazioni recuperabili; in particolare, il Gestore non ha fornito l'esatta indicazione dei presupposti dai quali deriverebbe il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, né la relativa puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, né la proposta delle misure di riequilibrio da adottare (ivi incluse misure di efficientamento dei costi, modifiche dei servizi e/o ridefinizioni del piano degli investimenti), né, infine, la dettagliata rappresentazione di tutte le iniziative poste in essere per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento oltre i limiti tariffari definiti;

Considerato, infine, che:

- è opportuno prevedere di dare mandato al Direttore di predisporre quanto necessario per la trasmissione ad ARERA della documentazione di cui all'art. 7 della Delibera 397, oltre che di apportare le modifiche necessarie salvaguardando i livelli tariffari definiti;

Valutato, pertanto, che:

- compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99, nonché delle norme che regolano la applicazione della csd "tariffa corrispettiva" o TARIC;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 34 del 15/07/2026 "Proposta di Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2026-2029 (terzo periodo regolatorio) dei Comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF";

Visto, infine,

- lo Statuto ed in particolare l'art. 7 in materia di competenze del consiglio direttivo AURI;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente del Servizio Rifiuti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, con 35 voti favorevoli, 3 contrari (Comuni di: Avigliano Umbro, Stroncone, Terni), 20 astenuti (Comuni di: Amelia, Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Guardea, Gubbio, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Monteleone di Spoleto, Norcia, Orvieto, Panicale, Piegara, Todi, Torgiano, Trevi, Umbertide) e n. 1 non votante (Comune di Giove), rispetto a 59 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 653.142 abitanti rispetto al totale di n° 854.378

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole ad approvare quanto in premessa;
2. di prendere atto delle modifiche non sostanziali apportate, come da richieste pervenute dai Comuni con apposite note;
3. di validare i PEF predisposti per gli anni 2026-2029 per la successiva trasmissione all'Autorità, per ciascun ambito tariffario della gestione RTI SM Terni Spa- C.N.S., secondo quanto previsto dall'art. 30 del MTR-3;
4. di validare la Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029 di ciascun ambito tariffario della gestione RTI SM Terni Spa- C.N.S., comprensiva degli allegati e predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2025 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni ed operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;
6. di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento di cui ai punti precedenti, in conformità alle relative previsioni della Delibera 397;
7. di dare atto che la documentazione citata nella presente deliberazione è depositata agli atti di ufficio;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

L'Ufficio di Direzione
F.to Giuseppe Rossi

Il Presidente
F.to Andrea Sisti

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 21-07-2026, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

21-07-2026

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Petrini Luana